



**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Alfredo Grasselli         | Presidente            |
| Emanuele Scatola          | Primo Referendario    |
| Tommaso Martino           | Primo Referendario    |
| Alessandro De Santis      | Referendario          |
| Concetta Ilaria Ammendola | Referendario Relatore |

**Nella camera di consiglio del 23.07.2025**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni;

VISTO il Decreto MIM Campania prot. n. 41284 del 30.05.2025, acquisito al prot. Cdc n. 3463/25 (V.E.);

VISTO il rilievo istruttorio del 20.06.2025, formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione Regionale di Controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione del 27.06.2025;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore del 07.07.2025, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, richiedente il deferimento del

provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione Regionale di Controllo n. 93/2025, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

VISTE le memorie trasmesse in riscontro alla relazione di deferimento dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Campania e la nota trasmessa p.c. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, RTS di Napoli;

UDITI, in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la dott.ssa Francesca Franza, Dirigente Ufficio V USR Campania;

UDITO, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Concetta Ilaria Ammendola;

### **FATTO**

1. In data 06.06.2025, si è sottoposto a controllo preventivo di legittimità di questa Sezione, il decreto MIM USR Campania prot. 41284 del 30.05.2025, adottato dal Direttore Generale dell'USR. Con il decreto in esame è stato conferito incarico di dirigente scolastico alla dott.ssa Visco Elisabetta, presso l'istituzione scolastica P. Giannone di Benevento (BNVC01000A) a decorrere dalla data di registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo fino al 31.08.2026.

Dalle premesse al decreto in esame e dalla documentazione in atti è emerso quanto segue. La dott.ssa Visco Elisabetta è collocata nella graduatoria del concorso a dirigente scolastico, indetto dal Ministero con D.D.G. del 13.07.2011. La relativa collocazione con inserimento in graduatoria secondo il punteggio conseguito e il diritto all'assunzione sono stati oggetto di pronunce giurisdizionali.

Le sentenze Tar Lazio 9319/2017 e C.d.S. 6185/2020 hanno determinato la collocazione in graduatoria secondo il punteggio conseguito, in virtù di cui, con successivo atto della p.a., la ricorrente è stata inserita nella posizione 626 bis.

Con sentenza n. 733/2023, resa nel giudizio ex artt. 414 e ss c.p.c., iscritto al n. R.G. 2938/2022, il Tribunale di Nola ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'immissione in servizio, quale dirigente scolastico, con effetti giuridici ed economici dal 1.9.2020, contestualmente condannando il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla ricostruzione della posizione economica e previdenziale della ricorrente.

Con sentenza n. 617 dell'11 marzo 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello proposto dal Ministero. La prof.ssa Visco Elisabetta è stata poi immessa nel ruolo dei dirigenti scolastici del Lazio a decorrere dall'1.9.2024, a seguito di accoglimento della sua istanza di interregionalità, ed assegnata all'Istituto LTIC83400X - I.C. Cesare Chiominto.

Con sentenza n. 2598/2025, pubblicata in data 27.03.25 e resa nel giudizio di ottemperanza iscritto al RG 2350/2024, il Tar Campania, in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al *dictum* giudiziale nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della medesima sentenza, ovvero della notifica se anteriore, con immissione nei ruoli della regione Campania.

Ha contestualmente nominato il commissario *ad acta*, in persona del Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico del MIM, con facoltà di delega.

Ha altresì condannato l'amministrazione ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) al pagamento della penality di mora, quantificata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 10.000,00, a decorrere dal termine di 60 giorni assegnato all'amministrazione per adempiere, cessando all'atto dell'insediamento del commissario *ad acta*.

Nelle motivazioni ha precisato esservi interesse al ricorso, nonostante l'assegnazione alla Regione Lazio, non integrando quest'ultima esatta esecuzione della sentenza del G.O., ed avendo inoltre l'interessata nella relativa domanda di interregionalità specificato che l'accettazione di sede in regione diversa non dovesse intendersi quale rinuncia al suo diritto di esecuzione della sentenza. La portata precettiva della decisione circa l'immissione nei ruoli della Regione Campania ha posto un preciso vincolo, senza alcun margine di discrezionalità, all'attività conformativa dell'amministrazione. Ha ritenuto inoltre non fondato l'argomento circa l'organico saturo, per esser già coperto dal giudicato del G.O., nonché in virtù dell'invalidità dei conferimenti *medio tempore* effettuati a soggetti vantanti posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

All'atto del deposito presso la Sezione, l'Amministrazione ha precisato che "*il provvedimento inviato per la regolarizzazione è stato predisposto in esecuzione del dictum giudiziario parimenti allegato pur non rientrando, il dirigente nominando, nel contingente organico autorizzato. Tanto al fine di correttamente ottemperare a quanto statuito dal Giudice*

*adito''*.

L'istituzione scolastica conferita, da atti in disponibilità della Sezione, è risultata contestualmente assegnata in reggenza dall'1.9.2024 al 31.8.2025 al dott. Zerella Venaglia Domenico, (decreto prot. MIM AOODRCA 0051664 del 29.08.24 acquisito al prot. Cdc 5760/24).

2. Con rilievo del 20.06.2025, tenuto conto che la vicenda, di cui al decreto emarginato, afferisce a conferimento di incarico derivante da ordine giurisdizionale, determinante attribuzione in titolarità in sovrannumero, anche al fine di valutare la sottoponibilità a controllo del medesimo ai sensi dell'art. 3 legge 20/94 e/o la conformità dello stesso alle previsioni di cui ai provvedimenti giurisdizionali da cui origina e a legge, sono stati richiesti i seguenti chiarimenti ed elementi istruttori: a) precisata la natura di cosa giudicata della sentenza, chiarire la natura del soggetto emanante l'atto, ovvero la sussistenza di deleghe in favore del sottoscrittore del decreto ad opera del commissario *ad acta*; b) vista la dichiarazione di cui al foglio di deposito presso la Sezione, in caso di permanenza dalla situazione di esubero, precisare le attività poste in essere ai fini del rispetto della pianta organica - anche con riferimento al criterio risolutivo fornito dal G.O. e a soggetti vantanti una posizione in conflitto con il ricorrente - e relativa copertura ovvero eventuali atti assunti in deroga; c) chiarire le ragioni della durata annuale dell'incarico; d) produzione della sentenza n. 617 dell'11 marzo 2024 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello proposto dal Ministero, pur enunciata nei decreti ma non prodotta; e) vista la clausola secondo cui il conferimento di servizio avrà decorrenza dalla registrazione del decreto presso gli organi di controllo, cui è subordinata la presa di servizio (art. 1 decreto), chiarimenti circa l'eventuale coordinamento con la conferita reggenza in essere sul medesimo istituto, non essendovi alcuna evidenza documentale negli atti sottoposti a controllo e nel fascicolo digitale inviato a corredo.

3. Con riscontro del 27 giugno 2025, l'Amministrazione scolastica ha ripercorso le vicende giudiziarie già menzionate, sottolineando che il conferimento di incarico abbia natura esecutiva, di mero adempimento all'ordine giudiziario, in assenza di delega da parte del nominato commissario *ad acta*, la cui azione in ogni caso non avrebbe potuto esser diversa, attestandosi il decreto in esame come "*pedissequamente esecutivo del dictum giudiziale*" (quesito a). Ha precisato inoltre che con nota prot. MIM

AOODRCA 41414.30-05-2025 ha reso noto al nominato commissario *ad acta*, dott.ssa Maria Assunta Palermo, l'avvenuta esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 2598/2025 del 27.03.25 da parte dell'Ufficio scolastico regionale. Ha precisato altresì che il conferimento è stato effettuato dall'Ufficio scolastico regionale, quale p.a., in assenza di delega da parte del nominato commissario *ad acta*.

Circa il conferimento in esubero, ha esposto che il contingente organico regionale è definito con Decreto Interministeriale e fissato per la Campania, 839 unità per l'a.s. 24/25 ex DM 127/2023. Sussiste pertanto un limite di spesa previamente autorizzata. Gli organici sono autorizzati dal MEF e i relativi decreti registrati dalla Corte dei conti, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti negli specifici capitoli afferenti al bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Pertanto, sulla possibilità di una autorizzazione in deroga al trasferimento anche in sovrannumero non ha riferito di alcun provvedimento in tal senso adottato dalle Amministrazioni centrali.

Ha affermato, altresì, che non riscontra alcuna differenza per il caso in cui l'incarico, esecutivo di ordine giurisdizionale, sia effetto del provvedimento di un commissario *ad acta* e, richiamando la pronuncia della Sezione Centrale, (SCCLEG/2/2025), ha ritenuto che quella in esame sia una vicenda del tutto analoga, anche in punto di copertura finanziaria.

Nella citata Deliberazione n. SCCLEG/2/2025 PREV, la Sezione centrale della Corte dei Conti, analizzando i profili finanziari della vicenda, in tesi, ha evidenziato che il trasferimento da un contingente organico regionale ad un altro "*fermo restando lo sfioramento del contingente organico campano, pertanto, dal punto di vista finanziario, il Ministero ha rappresentato la neutralità dell'operazione descritta. Il che esime il Collegio dal valutare eventuali profili attinenti alla copertura finanziaria*". Ha dichiarato pertanto che la vicenda relativa alla dott.ssa Visco, implicante il trasferimento della stessa dai ruoli del Lazio (da cui la dirigente proviene) a quelli della Campania, "*costituisce un'operazione neutra dal punto di vista finanziario nel caso in cui lo stesso si realizzi come mero trasferimento da un contingente organico regionale ad un altro, fermo restando il limite del contingente nazionale dei dirigenti scolastici*".

In parte qua, si è rilevato che, nel citato caso, il Ministero stesso ha dichiarato la neutralità dell'operazione finanziaria, ("*In ordine ai contingenti regionali, secondo*

*quanto riferito dal Ministero, all'esito degli spostamenti indotti dalla pronuncia giudiziale si è determinata, allo stato, la seguente situazione: in Campania vi è una titolarità in più, con ulteriore sforamento della pianta organica, e una reggenza in meno, mentre in Calabria vi è una titolarità in meno e una reggenza in più. Fermo restando lo sforamento del contingente organico campano, pertanto, dal punto di vista finanziario, il Ministero ha rappresentato la neutralità dell'operazione descritta", cfr. Sezione Centrale, 2/2025/PREV, pagina 19).*

Nel caso di specie, invece, in sede di riscontro, la dizione utilizzata dalla p.a. *"nel caso in cui si realizzi come mero trasferimento"* ha fatto permanere una condizione di incertezza, non chiarendo la determinazione assunta dall'Ufficio scolastico regionale, dal Ministero, né di altre eventuali iniziative amministrative, civilistiche, regolamentari o normative, finalizzate ad attività manutentiva sulle relative previsioni di bilancio, al fine di dare la necessaria esecuzione alla sentenza.

Circa le pronunce del G.O. citate, l'Amministrazione ha prodotto in sede di riscontro la sentenza richiesta (quesito d).

Circa le ragioni della durata annuale dell'incarico, ovvero con termine finale al 31.08.2026 (quesito sub c), l'Amministrazione ha riferito che il quadro normativo ad oggi vigente prevede il pensionamento all'età di anni 67. Ha precisato che la prof. Visco E. nata l'11.8.1961, compirà 65 anni nell'anno scolastico 2025/2026. Ha riferito che per prassi, l'Ufficio provvede al conferimento di incarichi inferiori al triennio, laddove effettuati in prossimità del compimento degli anni del pensionamento, *"per rinnovarli subordinatamente all'accertamento negativo del raggiungimento dei requisiti per il collocamento in pensione (o della presentazione di domanda di pensionamento anticipato), anche al fine di prevenire problemi organizzativi in caso di mutamento in itinere della disciplina pensionistica"*.

Circa il coordinamento con la reggenza pendente, l'Amministrazione ha precisato che la revoca della stessa sarà determinata in relazione agli esiti del procedimento di controllo in esame, cui è connesso il termine iniziale della durata dell'incarico di cui al decreto di conferimento di incarico dirigenziale (quesito e).

In data 03.07.2025, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze- RTS Napoli ha depositato p.c. la propria osservazione, inoltrata al MIM-USR Campania, che rileva il conferimento in esubero rispetto all'organico definito per l'a.s. 2024/2025, definendolo pertanto privo di copertura finanziaria e richiedendo documentazione a supporto della relativa copertura.

4. Il Magistrato istruttore, con relazione del 07.07.2025, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, non ha ritenuto superate le osservazioni formulate con particolare riferimento al conferimento in esubero e neutralità finanziaria dello stesso e durata dell'incarico. Ha chiesto, pertanto, il deferimento della questione all'esame della Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale, fissandosi a tale scopo la convocazione del collegio, giusta ordinanza presidenziale citata in epigrafe.

5. Comunicati i pregressi atti, l'Amministrazione ha depositato memorie nei termini, Ha riferito le determinazioni assunte dalla p.a. in punto di contingente nazionale, affermando che il conferimento implica *"il trasferimento della stessa [dirigente scolastica] dai ruoli del Lazio (da cui la ds proviene) a quelli della Campania, costituendo, pertanto, un'operazione neutra dal punto di vista finanziario, configurandosi come mero trasferimento da un contingente organico regionale ad un altro, fermo restando il limite del contingente nazionale dei dirigenti scolastici"*.

In punto di durata minima dell'incarico dirigenziale ha ribadito le difese già precedentemente proposte.

6. In udienza, l'Amministrazione scolastica ha riproposto le argomentazioni di cui alle precedenti memorie.

## DIRITTO

1. In via preliminare, allo stato degli atti, deve ritenersi sottoposto al controllo preventivo di legittimità il decreto sopra emarginato, essendo stato adottato dal Direttore Generale dell'U.S.R. Campania in esecuzione di pronuncia giurisdizionale, in qualità di p.a. e non già quale delegato del commissario *ad acta* (Sezione regionale di controllo per la Campania 26/2025/Prev e 207/2024/Prev). Essendo soggettivamente riferibile alla p.a., è passibile del controllo intestato all'evocata Sezione, per verificare la conformità dell'atto al paradigma normativo, rispetto ad elementi che non hanno costituito oggetto di cognizione da parte del giudice (Sezione Centrale, 2/2025/PREV).

2. Nel merito, il conferimento segue ad un accertamento giudiziario del diritto della dirigente al trasferimento nei ruoli della regione Campania, confermato in sede di ottemperanza, nonostante la previa immissione nei ruoli del Lazio. La portata precettiva del disposto del G.L. non lascia alcun margine di discrezionalità

all'Amministrazione circa il trasferimento del dirigente nei ruoli della Campania, quale esatta esecuzione del titolo, come statuito anche in sede di ottemperanza ed ha la propria fonte di legittimazione nell'ordine giudiziario stesso.

In ogni caso, in sede di memorie, l'Amministrazione, superando la doglianza da essa stessa precedentemente sollevata in punto di pianta organica, con i connessi profili finanziari, ha dichiarato la neutralità dell'operazione dal punto di vista finanziario, trattandosi di trasferimento da un contingente regionale (Lazio) ad altro (Campania). Ha dichiarato, infatti, doversi ritenere fermo ed insuperato il limite di contingente nazionale dei dirigenti scolastici. Pertanto, pur sussistendo lo sfioramento del contingente organico campano, rappresentando l'Amministrazione la neutralità dell'operazione descritta dal punto di vista finanziario, la Sezione è esonerata dal valutare eventuali profili attinenti alla copertura finanziaria, in conformità a quanto statuito dalla Sezione centrale del controllo di legittimità, (Del. 2/2025/Prev).

3. Per quanto concerne la durata dell'incarico conferito, questa è stata stabilita dall'Amministrazione *“dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo e fino al 31/08/2026”* (art. 4 decreto in esame).

L'art. 19 co. 2 d.lgs. 165/2001 prevede per i conferimenti relativi alla dirigenza a tempo indeterminato che la durata *“non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato”*.

Il collocamento a riposo del prestatore di lavoro è causa di estinzione del rapporto di lavoro. Tanto è confermato anche dalla contrattazione collettiva di settore, ferma la disciplina del sistema pensionistico ad opera della normativa primaria, (cfr. in tema di cessazione del rapporto di lavoro gli artt. 27 e 28 CCNL Area V, quadriennio giuridico 2002-2005).

In ogni caso, come rilevato dalla stessa Amministrazione, il pensionamento ad oggi è fissato per il 67° anno di età e con particolare riferimento alla dirigente scolastica beneficiaria del conferimento, la stessa raggiungerà tale limite il giorno 11.8.2028, quindi allo stato, oltre il triennio, salvo imponderabili sopravvenienze.

Data tale disciplina, di fonte primaria, non consta derogabilità alla stessa in virtù di eventuali prassi dell'Ufficio.

Il termine minimo legale risponde ad un assetto organizzativo della p.a. predeterminato per legge, a tutela dell'imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione

amministrativa ed anche del nominato dirigente, onde evitare fenomeni di surrettizia precarizzazione (C.Cost. 103/2007), rispetto cui non sussiste derogabilità per l'ipotesi di dirigenti di ruolo, anche nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Nel delineare le differenze sussistenti tra dirigenza a tempo determinato e dirigenza a tempo indeterminato, rispetto a quest'ultima è stato infatti ribadito in più occasioni che l'amministrazione deve determinare la durata dell'incarico in un arco temporale tra i tre ed i cinque anni, da parametrare agli obiettivi contestualmente conferiti, ma che comunque, "*non può essere inferiore ai tre anni*" e che tale termine sia una regola di durata minima propria di tali tipi di incarichi (a differenza di quelli a tempo determinato (C.Cass. 31399/2024, 13641/2025)).

Pertanto, come già rilevato in sede istruttoria, non si rintraccia un fondamento normativo né una plausibile *ratio* all'accertamento negativo che l'Amministrazione vorrebbe effettuare con il decorso del primo anno di incarico, (verifica del raggiungimento dell'età pensionabile), trattandosi di un dato oggettivo, verificabile *ex ante*, ed allo stato negativo.

La motivazione fornita *ex post* in sede di riscontro è fondata su non meglio precisate esigenze organizzative in ogni caso non è connessa a presupposti di fatto e di diritto fondanti un conferimento di durata inferiore al termine legale di durata minima e *ratio* del termine stesso.

La durata annuale ossia il termine finale apposto all'incarico in esame, ad avviso del Collegio, si pone in contrasto con l'art. 19 co. 2 del d.lgs. 165/2001, che sancisce una durata minima triennale per i contratti di dirigenza a tempo indeterminato (salvo che la minor durata non coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato) con ciò determinandone l'illegittimità.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene di non poter procedere all'apposizione del visto e alla conseguente registrazione del provvedimento in esame.

#### **P. Q. M.**

La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione del Decreto MIM Campania prot. n. 41284 del 30.05.2025, acquisito al prot. Cdc n. 3463/25 (V.E.).

Dispone la pubblicazione della presente pronunzia sul sito istituzionale dell'Ufficio regionale scolastico, nella sezione "Amministrazione trasparente – controlli e rilievi sull'Amministrazione" ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione è

tenuta ad informare questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.07.2025.

IL MAGISTRATO est.

Concetta Ilaria Ammendola

IL PRESIDENTE

Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data

23 luglio 2025

Per il Direttore del Servizio di supporto

Dott.ssa Amelia Montecuolo